

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO"

VIA SALVI CRISTIANI 3 - 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email fiic85200d@istruzione.it
PEC fiic85200d@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

Delibera del Collegio dei Docenti n. 42 del 16/05/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - COVERCIANO-FIRENZE
Prot. 0004258 del 27/05/2024
IV-3 (Uscita)

*Ai docenti delle classi terze
A tutti i genitori delle alunne e degli alunni delle classi terze
Alle alunne e agli alunni delle classi terze
Al DSGA
Agli atti
Al registro elettronico
Al sito web*

Oggetto: **PROTOCOLLO D'ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2023/24**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile del 1994 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTA la L. n. 170 dell'8 ottobre 2010 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTA la L. n. 107 del 13 luglio 2015;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n. 107";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 14 marzo 2022, n. 64;

VISTA la Nota ministeriale del 7 febbraio 2023;

COMUNICA

il **PROTOCOLLO** d'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2023/2024.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmelinda Augelli

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **Nota ministeriale del 7 febbraio 2023**, concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023, richiama e integra, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto da:

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 luglio 2017, n. 499.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e il 30 giugno 2024.

Dall'anno scolastico 2022/2023 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è tornato ad essere configurato secondo le citate disposizioni normative.

2. COMMISSIONE

Presso l'istituzione scolastica IC "Coverciano" di Firenze è costituita la commissione d'esame presieduta dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Carmelinda Augelli, o da un docente collaboratore della dirigente, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di assenza o di incarico presso altra istituzione scolastica.

La commissione d'esame è articolata in n. 5 sottocommissioni corrispondenti a ciascuna classe terza.

Ogni sottocommissione si compone di tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di insegnamento di religione cattolica.

3. AMMISSIONE

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile 2024, alle prove nazionali di italiano, di matematica e di inglese, predisposte dall'Invalsi.

Il voto di ammissione (D.M. 741/2017, art. 2 comma 4)

- è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
- è espresso in decimi *senza l'utilizzo di frazioni decimali*;
- scaturisce dalla media dei voti delle singole discipline del terzo anno;
- tiene conto del percorso scolastico compiuto dall'alunna/o nel triennio, in conformità con i criteri definiti dal collegio dei docenti (D.Lgs. 62/2017, art. 6 comma 5).

Nota. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il CdC può attribuire all'alunna/o il **voto di ammissione pari a 6/10 a maggioranza**.

4. ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/24 è costituito da tre prove scritte ed un colloquio:

- 1) la prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- 2) la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- 3) la prova scritta relativa alle lingue straniere, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017;
- 4) il colloquio, nel corso del quale si accerteranno anche le competenze connesse all'insegnamento

trasversale di educazione civica, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

5. ARTICOLAZIONE DELLE PROVE

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere le 4 prove d'esame di cui sopra.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione ed espressa attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Le prove scritte sono predisposte dalla commissione durante la riunione preliminare con riferimento al curriculum della Scuola e alle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Durante lo svolgimento delle prove scritte, tutti gli alunni possono utilizzare i seguenti strumenti:

- per italiano: il vocabolario e/o il dizionario dei sinonimi e contrari;
- per matematica: la calcolatrice, le tavole numeriche e gli strumenti per il disegno geometrico;
- per le lingue straniere: il vocabolario bilingue (cartaceo).

6. PROVE SCRITTE E COLLOQUIO

❖ Per la prova scritta relativa alle competenze di **italiano** (D.M. 741/2017, art. 7) sono previste quattro ore e **l'elaborato non può essere consegnato prima di due ore dall'inizio dello svolgimento della prova stessa.**

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione, durante la riunione preliminare, predispone almeno tre terne di tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due alunne/alunni il sorteggio della terna da proporre ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La commissione formula le tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, secondo le seguenti tipologie, che possono essere proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- Tipologia A: testo narrativo/descrittivo;
- Tipologia B: testo argomentativo;
- Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione.

❖ Per la prova scritta relativa alle competenze **logico-matematiche** (D.M. 741/2017, art.8) sono previste tre ore e **l'elaborato non può essere consegnato prima di un'ora e mezza dall'inizio dello svolgimento della prova stessa.**

La prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri
- spazio e figure
- relazioni e funzioni
- dati e previsioni.

La commissione durante la riunione preliminare predispone almeno tre tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due alunne/alunni il sorteggio della traccia da proporre ai candidati.

Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

❖ Per la prova scritta di **lingue straniere** (DM 741/2017, articolo 9) sono previste quattro ore e **l'elaborato non può essere consegnato prima di 1 ora e 45 minuti dall'inizio dello svolgimento della prova stessa.**

Essa è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo), e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda

lingua comunitaria).

La commissione, il giorno precedente allo svolgimento della prova, predispone almeno tre tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due alunne/alunni il sorteggio della traccia, riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata, da proporre ai candidati. Ogni traccia avrà coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco, che possono essere anche tra loro combinate:

- questionario di comprensione di un testo
- completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- elaborazione di un dialogo
- lettera o e-mail personale
- sintesi di un testo.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

❖ Il **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, è **collegiale** e tiene come riferimento il profilo finale dello studente, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione:

- alla capacità di argomentazione
- alla capacità di risoluzione di problemi
- alla capacità di pensiero critico e riflessivo
- al collegamento organico e significativo tra le discipline.

Il colloquio si svolge con il supporto di una presentazione multimediale realizzata dall'alunna/alunno.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio d'esame si rimanda agli **Allegati (griglie di correzione e rubrica di valutazione del colloquio d'esame)**.

7. CANDIDATI CON DISABILITÀ (D.M. 741/2017, art. 14)

Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunna/o con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (comma 1).

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (comma 3). Alle candidate e ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (comma 5). Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (comma 2).

8. CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO (D.M. 741/2017, art. 14)

Per i candidati con DSA certificato lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (comma 6).

Per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova (comma 9).

Per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del

conseguimento del diploma (comma 10).

Per le prove scritte, la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA certificato tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (comma 7).

La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (comma 8).

9. CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi, qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Anche per le alunne e gli alunni con BES, formalmente individuati dai consigli di classe, che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal loro piano didattico personalizzato.

Rientrano in questo gruppo anche le alunne e gli alunni stranieri, per i quali non sono previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti per l'esame conclusivo del primo ciclo (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014). È tuttavia possibile, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Nella valutazione, la sottocommissione tiene particolare conto di quanto programmato nel PDP, della situazione di partenza, dei progressi compiuti e della complessiva maturazione raggiunta.

10. VALUTAZIONE E VOTO FINALE

La sottocommissione:

- calcola la media tra i voti delle tre prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

I voti assegnati vengono proposti in seduta plenaria alla commissione, che delibera il voto finale in decimi.

- L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi.

Esempio:

AMMISSIONE	ITALIANO	MATEMATICA	LINGUE STRANIERE	COLLOQUIO
8	7	7	7	8
1. MEDIA delle PROVE	$(7+7+7+8): 4 = 7,25$			
2. CALCOLO del VOTO FINALE → AMMISSIONE + MEDIA PROVE	$(8+7,25): 2 = 7,62$			
3. EVENTUALE ARROTONDAMENTO	$7,62 = 8$			

- L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite registro elettronico, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono le alunne e gli alunni della classe di riferimento con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
- A conclusione dell'esame deve essere compilata la scheda di valutazione del percorso conclusivo del primo ciclo di istruzione.

11. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (art. 8, comma 8 D.Lgs. 62/2017)

È possibile attribuire la lode alle alunne e agli alunni

- che siano stati ammessi con voto pari a 10/10;
- che conseguono il voto di 10/10 almeno in tre delle quattro prove senza arrotondamento.

12. CANDIDATI ASSENTI ALLE PROVE

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, articolo 11, per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

13. PROVE STANDARDIZZATE (INVALSI) E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- Le alunne e gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 62/2017; la partecipazione alle prove è requisito per l'ammissione all'esame di Stato.
- Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata alle alunne e gli alunni che superano l'esame di Stato.
- Per le alunne e gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

SI ALLEGANO AL PROTOCOLLO D'ESAME E NE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE:

- Allegato A (Griglie di correzione della prova scritta di Italiano)
- Allegato B (Griglia di correzione della prova scritta di Lingue)
- Allegato C (Griglia di correzione della prova scritta di Matematica)
- Allegato D (Rubrica di valutazione del colloquio d'esame e della prova pratica di strumento)

PROTOCOLLO D'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2023/24

Sommario

COMUNICAZIONE PROTOCOLLO D'ESAME DI STATO	pag. 1
PARAGRAFO 1: NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 2
PARAGRAFO 2: COMMISSIONE	pag. 2
PARAGRAFO 3: AMMISSIONE	pag. 2
PARAGRAFO 4: ESAME DI STATO	pag. 2
PARAGRAFO 5: ARTICOLAZIONE DELLE PROVE	pag. 3
PARAGRAFO 6: PROVE SCRITTE E COLLOQUIO	pag. 3
PARAGRAFO 7: CANDIDATI CON DISABILITÀ (D.M. 741/2017, art. 14)	pag. 4
PARAGRAFO 8: CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO (D.M. 741/2017, art. 14)	pag. 4
PARAGRAFO 9: CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	pag. 5
PARAGRAFO 10: VALUTAZIONE E VOTO FINALE	pag. 5
PARAGRAFO 11: ATTRIBUZIONE DELLA LODE	pag. 6
PARAGRAFO 12: CANDIDATI ASSENTI ALLE PROVE	pag. 6
PARAGRAFO 13: PROVE STANDARDIZZATE (INVALSI) E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	pag. 6
SOMMARIO	pag. 7